

COMUNE DI
SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL VOLONTARIATO CIVICO INDIVIDUALE**

Art. 1 – Riferimenti normativi

1. Il Codice del Terzo settore, approvato con d.lgs. n. 117/2017, detta una disciplina unitaria dell'attività di volontariato, e introduce all'art. 17, comma 2, la figura del volontario, ovvero di una «persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà».
2. La Corte dei Conti, sezione Autonomie, con parere del 24 novembre 2017, n. 26, ha previsto la possibilità di svolgere attività di volontariato singolarmente ed in via autonoma stabilendo gli adempimenti obbligatori in capo agli enti locali per avvalersi dei volontari individuali, tra i quali l'adozione di un apposito regolamento che ne disciplini le modalità di accesso e di svolgimento dell'attività.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente Regolamento dà attuazione a quanto disposto dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017 e disciplina ed organizza l'attività di singoli cittadini, che agiscono in qualità di volontari civili, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente scelgono di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per svolgere attività in favore della comunità e del bene comune.

Art. 3 – Il volontario civico

1. Ai fini del presente Regolamento, si definisce “volontario civico” la cittadina o il cittadino che mette a disposizione individualmente le proprie capacità, competenze ed il proprio tempo per svolgere senza scopo di lucro, neanche indiretto, e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile, una o più attività di interesse pubblico a beneficio dei singoli e della comunità locale che non siano espressamente riservate in via esclusiva, da leggi, regolamenti o altra fonte normativa applicabile in materia, allo stesso Comune o ad altri soggetti.
2. La scelta di divenire volontario civico deve essere libera, consapevole, informata, revocabile in qualsiasi momento e non condizionata da uno stato di bisogno.
3. L'attività di volontariato civico non può essere retribuita in alcun modo, diretto o indiretto, nemmeno dall'eventuale beneficiario diretto del servizio, è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

Art. 4 – Identificazione dei servizi

1. Il servizio di volontariato civico individuale può essere svolto nelle seguenti aree di intervento:
 - a) manutenzione, vigilanza, cura e valorizzazione del patrimonio comunale (es. attività di tutela, conservazione, custodia, pulizia e vigilanza su aree e/o strutture pubbliche come parchi pubblici, aiuole, viali, degli edifici pubblici, etc.);
 - b) supporto all'attività culturale e di promozione turistica (es. attività presso la biblioteca, e altri contenitori culturali, partecipazione ed animazione durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni, etc.);
 - c) supporto alla mobilità dei cittadini (es. sorveglianza alunni scuolabus, trasporto scolastico ecc.);
 - d) cura e assistenza ai cittadini in difficoltà (es. attività di supporto/compagnia agli anziani e alle persone diversamente abili, supporto ad interventi di prevenzione, promozione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale, attività di consegna e distribuzione pasti a domicilio, accompagnamento a visite specialistiche con relativo trasporto con automezzo etc.);
 - e) supporto e assistenza alle attività amministrative (es. supporto amministrativo e operativo nelle attività di programmazione, progettazione, esecuzione e rendicontazione di progettualità di interesse per la cittadinanza, supporto agli organi amministrativi e di governo comunali per la preparazione di riunioni, eventi, e altre attività istituzionali, etc.).
2. È possibile svolgere attività non rientranti nelle aree di intervento sopra elencate, sulla base di eventuali esigenze sopravvenute, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento né tantomeno un apposito atto della Giunta comunale, purché tali ulteriori attività siano conformi a quanto previsto dall'art. 3.

Art. 5 – Requisiti obbligatori dei volontari civici

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato civico individuale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini italiani o comunitari o cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea in possesso di regolare permesso di soggiorno;
 - b) essere residenti nel Comune di San Bartolomeo Val Cavargna;
 - c) avere età non inferiore agli anni 18;
 - d) non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici e non avere in essere contenziosi con il Comune di San Bartolomeo

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 21/12/2024

Val Cavargna;

- e) godere dei diritti civili e politici;
 - f) non essere in condizioni di incompatibilità ambientale o di potenziale pregiudizio al principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
2. I suddetti requisiti devono sussistere per tutto il periodo di svolgimento dell'attività di volontariato prestata.
 3. Per specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini, idoneità psico-fisiche o predisposizioni, l'Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti, finalizzati esclusivamente a garantire agli aspiranti volontari attività compatibili con le condizioni soggettive di ciascuno di essi.

Art. 6 – Registro dei volontari civici

1. È istituito il "Registro dei volontari civici", suddiviso per aree di attività, come indicate all'art. 4.
2. L'iscrizione al Registro può essere fatta in qualsiasi momento, non è soggetta a scadenza né a richiesta di rinnovo. Il volontario civico può sempre comunicare per iscritto la richiesta di immediata cancellazione dal Registro.
3. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata al protocollo comunale mediante la compilazione di un apposito modulo reperibile sul sito web istituzionale e presso gli uffici dell'Ente.
4. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, previa verifica da parte del funzionario comunale incaricato, consente l'iscrizione del cittadino richiedente al registro.
5. L'eventuale motivato diniego all'iscrizione è comunicato per iscritto all'interessato.
6. L'Amministrazione può pubblicare periodicamente appositi avvisi pubblici per il reperimento di volontari civici, fatta salva comunque la possibilità da parte dei cittadini di presentare spontaneamente, in qualsiasi momento, la propria candidatura.
7. I volontari inseriti nel registro sono impiegati in base agli accordi con i responsabili di servizio, tenuto conto della disponibilità, capacità e caratteristiche dei singoli.
8. Prima di avviare il servizio può essere richiesta la partecipazione ad un percorso di formazione, svolto con oneri a carico dell'Amministrazione.

Art. 7 – Espletamento del servizio

1. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento devono essere provvisti di cartellino identificativo fornito dal l'Ente che consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi.

2. Il volontario è tenuto a:
 - a) rispettare gli orari di attività prestabiliti;
 - b) segnalare tempestivamente al referente del servizio la propria assenza o impedimento a svolgere la propria attività di volontariato;
 - c) svolgere la propria attività di volontariato con diligenza, impegno e lealtà;
 - d) tenere un comportamento educato e corretto;
 - e) garantire la riservatezza su dati e informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
 - f) essere in possesso delle certificazioni tecnico/pratiche e delle idoneità necessarie allo svolgimento delle attività affidate;
3. Ai volontari civili inseriti nel Registro sono forniti, a carico del Comune, i dispositivi di protezione individuali e tutte le attrezzature necessarie per l'attività espletata. I responsabili di servizio informano i volontari sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di eventuali dispositivi di protezione individuali. In particolare è cura dei responsabili dei servizi interessati informare i volontari sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali saranno chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alle attività prestate.
4. I responsabili di servizio sono inoltre tenuti ad adottare le misure utili a eliminare o a ridurre al minimo i rischi da interferenza tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgono all'interno del Comune e ad organizzare i corsi di formazione in materia di sicurezza.
5. Gli uffici comunali compilano gli Elenchi dei volontari civili assegnati al servizio di competenza, indicando per ognuno le effettive presenze ai fini della copertura assicurativa.

Art. 8 – Coordinamento

1. Competono agli uffici comunali, al sindaco e agli assessori:
 - a) il coordinamento dell'attività dei volontari civili assegnati;
 - b) la vigilanza sullo svolgimento dell'attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino il presente Regolamento e le indicazioni impartite;
 - c) la verifica, nei tempi e con le modalità ritenute più opportune, dei risultati conseguiti con l'attività svolta.
2. Può essere individuato un dipendente dell'Ente referente per ciascuna attività, con il compito di coadiuvare gli amministratori nei compiti sopra indicati e con il potere di fornire indicazioni ai volontari civili.

Art. 9 – Copertura assicurativa

1. Il Comune provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari durante l'attività di volontariato.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela in caso di infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi e conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontario civico.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve comprendere anche l'impiego di mezzi di proprietà dell'Ente.
4. L'Amministrazione e i dipendenti dell'Ente sono esonerati da ogni responsabilità derivante e conseguente all'attività dei volontari svolta in violazione del presente Regolamento e/o non conforme alle istruzioni impartite dai responsabili di servizio o dal dipendente referente.

Art. 10 – Rimborso spese

1. I volontari civici non possono ricevere alcun compenso per le attività da loro svolte.
2. È fatto salvo il rimborso delle spese, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 117/2017.
3. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Art. 11 – Controlli e sospensione dell'attività di volontariato

1. L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività svolte dal volontario civico qualora da queste possa derivare un danno per l'Ente, oppure nei casi in cui vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento o siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o ordini dell'Autorità.
2. L'Amministrazione può inoltre sospendere le attività qualora non ritenga più opportuno il servizio o la collaborazione del volontario.
3. Nei casi indicati nei commi precedenti l'Amministrazione può disporre anche la cancellazione dal Registro.

Art. 12 – Disposizioni finali e rinvii

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia.